



# COMUNE DI VARALLO

Provincia di Vercelli

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/05/2020

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NEL COMUNE DI VARALLO.**

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 27/2020. il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco	Sì
3. DEALBERTO Alessandro - Assessore	Sì
4. POLETTI Enrica - Assessore	Sì
5. RICOTTI Marco - Consigliere	Sì
6. RICOTTI Nathalie - Consigliere	Sì
7. OSTI MAURO - Consigliere	Sì
8. FRIGIOLINI Mara - Consigliere	Sì
9. CARELLI Roberto - Consigliere	Sì
10. CRAVANZOLA Luca - Consigliere	Sì
11. ASTORI Elisa - Consigliere	Sì
12. PIZZORNO Michele - Consigliere	Sì
13. MOLINO Marco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

E' presente altresì l'Assessore esterno Negri Pamela.

## IL SINDACO

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

RILEVATO che il nuovo tributo, sempre denominato imposta municipale propria (IMU), si configura come un'imposta simile ma innovativa rispetto alla precedente imposta municipale propria (IMU) qualificata come componente dell'imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il quale afferma: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 59 del medesimo decreto che evidenzia una serie di possibilità di esercizio da parte dei Comuni della propria *“potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”* e tra queste in particolare:

*“c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore”*;

*“f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici”*;

*“g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso”*;

*“i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri”*;

*“m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”*;

VISTO l'art. 1 comma 777 della Legge n. 160/2019 che a queste possibilità aggiunge la seguente:

*“e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”;*

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

RILEVATO tuttavia che per l'anno 2020 è disposto dall'art. 1 comma 779 della Legge n. 160/2019 che *“i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;*

VISTO l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019 che afferma: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2020, dando atto che tale regolamento sostituisce quello per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 06.08.2012 e successivamente modificato (da ultimo con deliberazione di C.C. n. 58 del 20.12.2019);

### **PROPONE**

1. **di dare atto che** la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio e sostituisce il regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 25

del 06.08.2012 e successivamente modificato (da ultimo con deliberazione di C.C. n. 58 del 20.12.2019);

4. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ai sensi dell'art. 75 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata ed è conservata agli atti, per cui si rinvia ad essa per gli interventi integrali, di seguito brevemente riassunti.**

Esaminata la proposta illustrata dal Sindaco che annuncia il nuovo servizio di spedizione dei modelli F24 IMU per l'anno 2020 a tutte le famiglie varallesi; a tal proposito esprime parole di encomio per Silvio Brantazzoli, in servizio all'Ufficio Tributi, per l'importante ed immane lavoro svolto di riallineamento della banca dati. Ricorda poi le prossime scadenze dell'imposta, ovvero 16 giugno con eventuale possibilità di pagamento fino al 30 di giugno, senza incorrere in sanzioni ed interessi ed il saldo il 16 dicembre.

Il consigliere Cravanzola chiede chiarimenti circa l'invio di un questionario ricevuto da alcuni cittadini varallesi nelle ultime settimane.

La Dr.ssa Durio risponde che per un completo invio dei modelli F24 la banca dati deve essere completa e quindi le posizioni non chiare sono state soggette a verifica; in particolare sono state rilevate delle posizioni con coniugi residenti in comuni differenti con apparente applicazione di doppio esonero di pagamento della prima abitazione. Negli anni è noto il contenzioso che si è creato in tal senso, diverse sentenze ribadiscono che ai sensi di legge, spetta un'unica esenzione. La norma consente di richiedere informazioni; relativamente a queste fattispecie si stima un minor introito di circa 100 mila euro.

Il consigliere Cravanzola esprime perplessità circa le tempistiche utilizzate: poco tempo per rispondere al questionario a ridosso della scadenza dell'IMU; oltretutto in un periodo inopportuno gravato dall'emergenza sanitaria in essere.

Il Sindaco e la Dr.ssa Durio sottolineano nuovamente l'importanza di tale controllo, indispensabile per la predisposizione di modelli di pagamento attendibili e corretti da inviare all'utenza.

Il consigliere Cravanzola, nell'intervento che chiede di mettere a verbale, chiede la possibilità di spostare i termini di scadenza ai sensi dell'art. 8, comma 2 del regolamento IMU (*Differimento de termine di versamento - a seguito di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria*), per dare respiro sia all'ufficio tributi, permettendogli di completare il controllo, e sia alle famiglie varallesi che si trovano in difficoltà nel completare il questionario. Questa richiesta si lega al recente incontro svoltosi tra il Gruppo di Minoranza ed il Sindaco, con gli assessori Poletti e Dealberto, sede in cui loro avevano già richiesto di differire le scadenze degli acconti IMU

e Tari verso la fine dell'anno o addirittura nel 2021, per garantire un respiro alla cittadinanza varallese dato il momento storico che si sta vivendo.

Il Sindaco risponde che per la Tari è già stato spostato il pagamento dell'acconto da fine maggio a fine luglio. Per l'IMU, come già precedentemente comunicato, se i pagamenti saranno eseguiti oltre il termine della scadenza non verranno applicate sanzioni ed interessi.

Il consigliere Molino esprime la sua soddisfazione per l'operazione avviata dall'Ufficio Tributi a garanzia di maggiore equità ed a vantaggio della casse comunali, non senza aver prima bonificato la banca dati IMU per consentire un maggior controllo e monitoraggio. Questa scelta dimostrando la vicinanza dell'Amministrazione alla cittadinanza, avvalorando che il Comune è a servizio dei cittadini. Si complimenta per il certosino ed enorme lavoro svolto all'Ufficio, ed in particolare dalla Dr. Durio che lo dirige e dal Dr. Brentazzoli.

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con votazione palese resa per appello nominale favorevoli 10 (Botta, Bondetti, Dealberto, Poletti, Ricotti Marco, Ricotti Nathalie, Osti, Frigiolini, Carelli, Molino), contrari 0, astenuti 3 (Cravanzola, Astori, Pizzorno):

### **DELIBERA**

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di concludere l'iter per il quale sono previsti termini stringenti di legge;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con votazione resa per appello nominale favorevoli 10 (Botta, Bondetti, Dealberto, Poletti, Ricotti Marco, Ricotti Nathalie, Osti, Frigiolini, Carelli, Molino), contrari 0, astenuti 3 (Cravanzola, Astori, Pizzorno):

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

⊗⊗⊗⊗⊗

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. del

II SEGRETARIO GENERALE

F.to: Mariella Rossini



# COMUNE DI VARALLO

*(Provincia di Vercelli)*

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

## INDICE

Art. 1	OGGETTO, FINALITA' E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Art. 2	SOGGETTO ATTIVO
Art. 3	VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI
Art. 4	CONDIZIONI DI INAGIBILITA' E INABITABILITA' DEI FABBRICATI
Art. 5	ASSIMILAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI
Art. 6	IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
Art. 7	CIRCOSTANZE ATTENUANTI E RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE
Art. 8	DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO
Art. 9	RIMBORSI E COMPENSAZIONI
Art. 10	ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E RATEIZZAZIONI
Art. 11	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

## **Articolo 1**

### **OGGETTO, FINALITA' E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Varallo dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita a decorrere dall'anno 2020 dall'art. 1 comma 738 della Legge n. 169/2019 e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Varallo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Varallo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 3**

### **VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, determina periodicamente e per zone omogenee i valori minimi delle aree fabbricabili al fine di ausiliare i contribuenti e ridurre il contenzioso. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine i valori venali si intendono confermati di anno in anno. Il Servizio Tributi non procede ad accertare un eventuale loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta risulti essere stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito dalla Giunta Comunale; allo stesso modo, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta



Comunale non si dà luogo al rimborso, salvo nel caso di cui al comma 3 dell'art. 9. A tale scopo, fino ad eventuale successiva variazione, sono validi i valori al mq indicati nella seguente tabella:

zona territoriale di ubicazione  destinazione d'uso consentita e indice di edificabilità	Centro storico - Concentrico - Crosa - Roccapietra - Crevola	Frazioni basse (Cilimo - Locarno - Scopelle - Balangera - Valmaggia - Morca - Aniceti - Pianebelle - Barattina) e Frazioni alte (Parone - Camasco - Morondo - Cervarolo - Arboerio - Dovesio - Cavaglia - Sacro Monte - Case Miaia - Gerbidi - Verzimo - Sabbia)
Residenziale	€ 50,00	€ 30,00
Commerciale-ricettivo	€ 60,00	€ 30,00
Produttivo	€ 40,00	€ 30,00
Autorimesse	€ 30,00	€ 25,00

In presenza di vincoli cimiteriali imposti dal P.R.G.C. che limitano l'edificabilità di fatto delle aree qualificate come edificabili dal P.R.G.C. stesso il valore al mq della sola superficie edificabile interessata dal vincolo può essere abbattuto del 50%; similmente per le aree di classe di rischio idrogeologico con grado di pericolosità relativo ai "dissesti legati alla dinamica torrentizia" areali di tipo EbA ed EeA il valore al mq della sola superficie edificabile interessata da tale vincolo può essere abbattuto del 70%. Entrambi questi abbattimenti del valore devono essere tassativamente comunicati al Comune tramite dichiarazione nei termini previsti dalla normativa per la consegna della dichiarazione IMU e verificati dal Servizio Tributi coadiuvato dal Servizio Urbanistica ed Edilizia.

2. Nei complessi edilizi parzialmente in corso di costruzione, la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva della parte di fabbricato in corso di costruzione (risultante dal progetto approvato) e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

3. Il Responsabile del Servizio Tributi, a seguito di specifica comunicazione del Servizio Urbanistica ed Edilizia, è tenuto, ai sensi del comma 20 dell'art. 31 della Legge n. 289/2002, a comunicare al proprietario, a mezzo del servizio postale e con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza, l'attribuzione ad un terreno della natura di area edificabile. In mancanza di tale comunicazione si applica l'art. 10

comma 2 della Legge n. 212/2000, per il quale non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Pubblica Amministrazione.

#### **Articolo 4**

##### **CONDIZIONI DI INAGIBILITA' E INABITABILITA' DEI FABBRICATI**

1. L'inagibilità o l'inabitabilità di un fabbricato è accertata dal Servizio Urbanistica ed Edilizia con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare, nei termini previsti dalla normativa per la consegna della dichiarazione IMU, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al successivo comma 2, allegando copia di detta dichiarazione tecnica e idonea documentazione anche fotografica.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001.
3. Spetta al Servizio Tributi, previa coordinazione con il Servizio Urbanistica ed Edilizia, la verifica nei termini di legge della veridicità, a campione, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, con particolare riferimento alla data di decorrenza dell'inagibilità o inabitabilità del fabbricato.
4. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune nei termini previsti dalla normativa per la consegna della dichiarazione IMU.

#### **Articolo 5**

##### **ASSIMILAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili di proprietà delle o.n.l.u.s. iscritte all'anagrafe unica delle o.n.l.u.s. nonché delle cosiddette "o.n.l.u.s. di diritto", limitatamente alle quote di imposta destinate al Comune, con obbligo di presentazione della dichiarazione nei termini previsti dalla normativa per la consegna della dichiarazione IMU, specificando la propria qualifica soggettiva di o.n.l.u.s.
2. Gli alloggi concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado ed adibiti dallo stesso ad abitazione principale, secondo la nozione dettata dalla normativa vigente ai fini IMU, beneficiano della possibilità di applicazione di un'aliquota ridotta purchè tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nei termini previsti dalla normativa per la consegna della dichiarazione IMU.
3. Sono esenti dall'imposta gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune, con obbligo di presentazione della dichiarazione nei termini previsti dalla normativa per la consegna della dichiarazione IMU; qualora si tratti di immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, detta dichiarazione deve essere trasmessa al Ministro dell'Economia e delle Finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento;
4. L'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

## **Articolo 6**

### **IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO**

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annuali pari o inferiori ad euro 3,00 (tre). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Articolo 7**

### **CIRCOSTANZE ATTENUANTI E RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE**

1. I versamenti dell'imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati erroneamente da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data successiva comunicazione scritta al Servizio Tributi.
2. I versamenti dell'imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati erroneamente ad altro Comune, a condizione che avvenga, previa richiesta del contribuente al Comune interessato, il trasferimento dell'imposta tra i due Enti.
3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da violazione almeno biennale degli obblighi di versamento relativi alla stessa imposta IMU.

## **Articolo 8**

### **DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO**

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

## **Articolo 9**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Il Servizio Tributi, in luogo del rimborso di un'eccedenza d'imposta versata, può effettuare in accordo con il contribuente la compensazione con una o più diverse annualità della medesima imposta IMU, anche versata in precedenza all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Su richiesta dell'interessato il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da disposizioni nazionali o regionali successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, per interventi di qualsiasi natura, sulle aree interessate. Il termine per la richiesta di rimborso decorre dall'approvazione da parte del Comune della variante che ha reso fabbricabile l'area successivamente divenuta inedificabile per i motivi sopra indicati.

## **Articolo 10**

### **ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E RATEIZZAZIONI**

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.1999, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997 con esclusione dell'applicazione dell'art. 5-ter di tale decreto legislativo.
2. Le somme dovute a seguito di procedure di accertamento possono essere rateizzate, a richiesta del contribuente, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

## **Articolo 11**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Firmato digitalmente BOTTA Eraldo

---

Il Segretario Generale  
Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella

---